



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 11/07/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

**CARPINO SALVATORE**, Presidente e Relatore  
**CASSANO FRANCESCO**, Giudice  
**LISI PIETRO**, Giudice

in data 11/07/2025 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 831/2024 depositato il 23/11/2024

**proposto da**

Rossella Maio - MAIRSL75D59B180M

**Difeso da**

Michele Cordari - CRDMHL69R14C424D  
Bruno Maviglia - MVGBRN70T03A065E

**ed elettivamente domiciliato presso** mcordari@pec.it

**contro**

Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi

**elettivamente domiciliato presso** dp.brindisi@pce.agenziaentrate.it

Ag.entrate - Riscossione - Brindisi

**elettivamente domiciliato presso** protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- SOLLECITO n. 02420249006524551000 IRPEF-ALTRO 2008

**a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 447/2025 depositato il 11/07/2025**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** //

**Resistente/Appellato:** //

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**Maio Rossella**, con ricorso ritualmente notificato sia all’Agenzia delle Entrate di Brindisi che all’Agenzia delle Entrate - Riscossione, impugnava il sollecito di pagamento n. 02420249006524551000, emesso e notificato dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 27.8.2024, con il quale si intimava alla contribuente il pagamento della somma complessiva di **euro 74.282,86**, comprensiva delle spese esecutive, per l’omesso versamento degli importi scaturenti da **diciotto** cartelle esattoriali e da **un** avviso di accertamento.

L’opponente specificava che il ricorso, tenuto anche conto della natura del credito che vale a ripartire la competenza tra giudice ordinario e giudice tributario, era limitato ai **solì** crediti di natura tributaria, scaturenti da **un** avviso di accertamento e da **quindici** cartelle esattoriali, poste a fondamento dell’atto impugnato.

Si riportano, di seguito, gli atti impositivi in questione:

1. **cartella di pagamento n. 02420110013213724000**, asseritamente notificata il 05/01/2012, di € 292,63, per tassa automobilistica relativa all’anno 2005;
2. **cartella di pagamento n. 02420120003404732000**, asseritamente notificata il 18/05/2012, di € 18.638,38, per imposta di registro dovuta relativamente all’anno 2007;
3. **cartella di pagamento n. 02420120013596219000**, asseritamente notificata il 12/06/2013, di € 681,04, per tassa automobilistica dovuta relativamente all’anno 2006;
4. **cartella di pagamento n. 02420130008803664000**, asseritamente notificata il 30/12/2013, di € 864,96, per tassa automobilistica dovuta in relazione all’anno 2007;
5. **cartella di pagamento n. 02420140007714739000**, asseritamente notificata il 31/07/2015, di € 134,44, per tassa automobilistica dovuta in relazione all’anno 2008;
6. **cartella di pagamento n. 02420150007147422000**, asseritamente notificata il 21/02/2017, di € 603,58, per tassa automobilistica dovuta in relazione all’anno 2009;
7. **cartella di pagamento n. 02420160003091183000**, asseritamente notificata il 09/03/2017, di € 172,35, per canone Rai dovuti in relazione all’anno 2015;
8. **cartella di pagamento n. 02420160006681387000**, asseritamente notificata il 22/05/2017, di € 203,45, per tassa automobilistica dovuta in relazione all’anno 2010;

- 9. cartella di pagamento n.02420170007661615000**, asseritamente notificata il 16/03/2018, di € 682,65, per imposte catastali dovute in relazione all'anno 2011;
- 10. cartella di pagamento n. 02420180002956303000**, asseritamente notificata il 28/06/2018, di € 295,50, per imposte catastali dovute in relazione all'anno 2012;
- 11. cartella di pagamento n. 02420200010265354000**, asseritamente notificata il 09/02/2022, di € 187,46, per tassa automobilistica dovuta in relazione all'anno 2015;
- 12. cartella di pagamento n. 02420210005914856000**, asseritamente notificata il 01/09/2022, di € 186,70, per tassa automobilistica dovuta in relazione all'anno 2016;
- 13. cartella di pagamento n. 02420220002879201000**, asseritamente notificata il 07/09/2022, di € 175,33, per tassa automobilistica dovuta in relazione all'anno 2017;
- 14. cartella di pagamento n. 02420230005935038000**, asseritamente notificata il 25/08/2023, di € 172,24, per tassa automobilistica dovuta in relazione all'anno 2018;
- 15. cartella di pagamento n. 02420240002192575000**, asseritamente notificata il 09/03/2024, di € 170,50, per tassa automobilistica dovuta in relazione all'anno 2019;
- 16. avviso di accertamento n. TVH01A300672/2014**, asseritamente notificato il 07/08/2014, dell'importo complessivo di € 50.126,22, per imposta Irpef e addizionali dovute in relazione all'anno d'imposta 2008.

La ricorrente, in proposito, eccepiva:

- l'illegittimità dell'atto impugnato per difetto di motivazione;
- l'illegittimità del sollecito di pagamento per omessa e rituale notificazione delle sottese cartelle di pagamento e dell'avviso di accertamento;
- la decadenza e/o la prescrizione (anche sopravvenuta) della pretesa impositiva, in assenza di validi atti interruttivi della prescrizione;
- la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni ex art. 2948, comma 1 n. 4, c.c. in combinato con l'art. 20 del D. Lgs. 472/1997.

Richiedeva, pertanto, alla Corte di Giustizia Tributaria la dichiarazione di illegittimità e, quindi, l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Chiedeva, altresì, la trattazione in pubblica udienza.

**L'Agenzia delle Entrate di Brindisi**, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 23.12.2024, ha controdedotto alle argomentazioni della ricorrente, evidenziando la correttezza del suo operato.

Produceva, in proposito, copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata concernente la notifica dell'avviso di accertamento n. TVH01A300672/2014, dell'importo complessivo di € 50.126,22, per imposta Irpef e addizionali dovute in relazione all'anno d'imposta 2008.

Richiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.

**L'Agenzia delle Entrate - Riscossione**, con atto di costituzione depositato in via telematica presso la Segreteria della Corte di Giustizia Tributaria in data 7.7.2025, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso in assenza di previsione circa l'autonoma "impugnabilità" del sollecito di pagamento, da intendersi come mero "atto di cortesia". Nel merito, ha controdedotto alle argomentazioni proposte *ex adverso*, evidenziando la validità del provvedimento impugnato e la fondatezza della pretesa tributaria.

Produceva, altresì, nella medesima data, documentazione attestante l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento indicate dalla ricorrente e poste a fondamento dell'atto impugnato.

Produceva, altresì, documentazione attestante la notifica **degli atti "interruttivi intermedi"** (riferiti alle medesime cartelle e al medesimo avviso di accertamento).

L'Agenzia, quindi, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese del giudizio.

In data 30.6.2025, Maio Rossella depositava, in via telematica, memoria illustrativa (ai sensi dell'art. 32, comma 2, D.lgs n. 546/1992), con la quale si riportava alle conclusioni già formulate nel ricorso introduttivo. Nella circostanza, contestava le argomentazioni dedotte da controparte a sostegno della validità dell'atto.

All'esito della udienza camerale dell'11 luglio 2025, la causa veniva decisa come da dispositivo.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, la Corte osserva come, in tema di accertamento tributario, **il sollecito di pagamento**, nonostante non figuri nell'elenco di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 546/1992, costituisca atto autonomamente impugnabile, in ossequio all'interpretazione estensiva della richiamata norma, affermata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cf. sentenza n. 19704/2015) che hanno confermato l'opponibilità dinanzi al giudice tributario di tutti gli atti adottati dall'ente impositore che portino comunque a conoscenza del contribuente una **ben individuata pretesa tributaria**, senza necessità che gli stessi siano espressi in forma autoritativa.

È opportuno richiamare, in proposito, l'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte secondo cui, ai fini dell'accesso alla giurisdizione tributaria, devono essere qualificati come avvisi di accertamento o di liquidazione del tributo tutti quegli atti con cui l'Amministrazione finanziaria

**comunica al contribuente** (come nel caso di specie) una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione si concluda non con una formale intimazione al pagamento sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto. Ciò che appare essenziale affinché si possa parlare di avviso di accertamento o di liquidazione è che il contenuto dell'atto manifesti una pretesa tributaria compiuta, rispetto alla quale sorge, ex art. 100 cod. proc. civ., l'interesse alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa medesima, *"senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento, si veda della forma autoritativa propria di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 DLgs n. 546/1992"* (cfr. Cass., sentenza n. 7344 emessa in data 11.5.2012; cfr., altresì, sentenze n. 16293/2007 e n. 16428/2007).

D'altra parte, *"l'impugnazione di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato è una facoltà e non un onere, costituendo un'estensione della tutela, sicché la sua omissione non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria nè preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19"* (cfr. Cass., sentenza n. 2616/2015).

Ciò premesso, e dunque ritenuta - contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate Riscossione - l'ammissibilità dell'impugnazione, deve rilevarsi la "tardività" della produzione documentale da parte della medesima Agenzia (data deposito: 7.7.2025; data udienza di trattazione: 11.7.2025).

Nel processo tributario, il deposito di documenti ad opera delle parti trova il proprio inquadramento giuridico nella disposizione di cui all'art. 32, comma 1, D.Lgs. n. 546 del 1992, per ciò che attiene al primo grado di giudizio, e di cui all'art. 58, comma 2, stesso decreto, per quel che riguarda la fase del gravame.

La prima delle due disposizioni menzionate (che qui interessa) afferma che *"Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, osservato l'art. 24, comma 1"*. La seconda, che al primo comma si occupa di disciplinare il divieto di nuove prove in appello, sottolinea che, sempre in tale fase di giudizio, *"è fatta salva la facoltà di produrre nuovi documenti"*.

Invero, la Corte di Cassazione, ormai in più occasioni, ha avuto modo di chiarire come la produzione documentale effettuata oltre i termini previsti dalla normativa processuale tributaria, non può che considerarsi nulla, espressamente argomentando come *"In tema di contenzioso tributario, il termine previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 31 dicembre n. 546, per il deposito di memorie e documenti (applicabile anche al giudizio di appello in virtù dell'art. 58, secondo comma, D. Lgs. cit.) deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte ed a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti, e tra queste ed il Giudice.....ne*

*consegue che la mancata osservazione del detto termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo” (cfr. Cass., Sez. V, sentenza n. 1771 del 30.1.2004).*

Pertanto, il Collegio, rilevata tale “tardività”, non può, ai fini della decisione, tener conto della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Invero, parte resistente, nonostante l’eccezione sollevata dalla ricorrente, non ha provato (tenuto conto di quanto detto in precedenza) l’avvenuta e rituale notificazione delle cartelle di pagamento indicate dall’opponente e poste a fondamento dell’atto impugnato.

Ebbene, la mancata notificazione (ovvero la mancanza di prova in tal senso) della cartella di pagamento costituisce vizio del procedimento che investe, senza alcun dubbio, la validità del sollecito di pagamento impugnato.

La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario. **L’omissione della notifica di un atto presupposto** costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato: poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta - consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3 - di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, ovvero di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, deve concludersi, nel caso che ci occupa, considerata la scelta compiuta dal contribuente, per la sussistenza del difetto di notifica dell’atto presupposto e, pertanto, per la nullità dell’atto consequenziale (cfr. Cass. Sez. V°. ordinanza n. 14861 del 5.9.2012).

Con riguardo all’avviso di accertamento n. TVH01A300672/2014, asseritamente notificato il 07/08/2014, dell’importo complessivo di € 50.126,22, per imposta IRPEF e addizionali dovute in relazione all’anno d’imposta 2008, si osserva come la foto-riproduzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata concernente la (pretesa) notifica dell’avviso di accertamento in questione, posto anch’esso a fondamento dell’atto impugnato, oltre a non essere “integro”, non contenga alcuna indicazione utile circa la riferibilità dell’avviso medesimo alla notifica dell’avviso di accertamento sopra citato.

Deve ribadirsi, allora, come anche in questo caso, la mancata notificazione (ovvero la mancanza di prova in tal senso) dell'avviso di accertamento costituisca vizio del procedimento che investe, senza alcun dubbio, la validità del sollecito di pagamento impugnato.

In ogni caso, pure a prescindere dalla omessa notifica dell'avviso di accertamento n. TVH01A300672/2014, deve ritenersi perfezionata **la prescrizione c.d. "sopravvenuta"** del medesimo avviso sotteso al sollecito di pagamento n. 02420249006524551000, emesso e notificato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione **in data 27.8.2024**.

Occorre rilevare, ai fini che qui interessano, che gli atti impositivi non opposti (come nel caso di specie), devono seguire la prescrizione del tributo cui si riferiscono.

Il termine di prescrizione della cartella (o dell'avviso di accertamento), in sostanza, è di **dieci anni** quando essa ha ad oggetto tributi e crediti che per legge hanno prescrizione decennale (per esempio **IRPEF**, IRAP e IVA). Qualora, invece, il credito intimato abbia un termine di prescrizione diverso (come nel caso dei tributi locali), la cartella - pena la perdita di efficacia - dovrà essere seguita dall'esecuzione forzata entro il medesimo termine. Occorre precisare, con riguardo a quest'ultimo aspetto (tributi che seguono il regime della c.d. prescrizione breve), che la cartella esattoriale non opposta, essendo atto amministrativo, non può essere equiparata al titolo giudiziale che ha accertato definitivamente il credito ed è pertanto inidonea a determinare la **decennialità** della prescrizione ai sensi dell'art. 2953 c.c..

La mancata impugnazione di un avviso di accertamento della Pubblica Amministrazione o di un provvedimento esattoriale dell'Ente della Riscossione produce unicamente la definitività del credito statale (non più confutabile in futuro, eccetto le ipotesi di vizio di notifica dell'atto originario): tale circostanza non determina "anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c." (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 17/11/2016 n. 23397).

In sintesi, i termini di prescrizione variano a seconda del tributo/credito oggetto dell'atto impositivo non opposto: **dieci anni** quando essa ha ad oggetto tributi e crediti che per legge hanno prescrizione decennale (per esempio **IRPEF**, IRAP e IVA), **cinque anni** ovvero **termine ancora più breve** quando essa ha ad oggetto tributi e crediti per i quali è previsto un termine di prescrizione diverso (così, per le tasse automobilistiche, il termine di prescrizione è triennale, mentre per i tributi locali, come i contributi di bonifica, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'imposta comunale sugli immobili, il termine di prescrizione è di cinque anni).

Tutto ciò premesso, deve ritenersi **perfezionata**, nel caso *de quo*, la prescrizione ordinaria **decennale** dell'avviso di accertamento n. TVH01A300672/2014 (avente ad oggetto il mancato versamento dell'imposta IRPEF per l'anno 2008), anch'esso sotteso al sollecito di pagamento impugnato.

Invero, la decorrenza di tale termine di prescrizione deve essere valutata, in assenza di documentati e validi atti interruttivi, dalla notifica del predetto avviso, avvenuta in data 7 agosto 2014.

Ebbene, considerato che la notifica del sollecito di pagamento impugnato è avvenuto in data 27 agosto 2024, deve concludersi inconfutabilmente per il perfezionamento della prescrizione ordinaria **decennale** dell'avviso di accertamento medesimo, posto a fondamento, unitamente alle altre cartelle, dell'atto di sollecito impugnato.

Il ricorso, quindi, deve essere accolto, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di censura.

In virtù del principio di soccombenza, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione e l'Agenzia delle Entrate di Brindisi devono essere condannate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di **euro 2.500,00** per spese e compensi, oltre I.V.A. e C.P.A e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del difensore anticipatario.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione I, in composizione collegiale, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna l'ADE DP Brindisi e ADER Brindisi, in solido tra loro, al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 2.500,00 per spese e compensi, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Brindisi, lì 11 luglio 2025

Il Presidente/estensore  
dott. Salvatore Carpino